

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 SETTEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1531)	261
PRESIDENTE	255	PRESIDENTE	261, 262, 263, 264
Inversione dell'ordine del giorno:		CHIESA TIBALDI MARY, <i>Relatore</i>	262, 263
D'AMBROSIO	256	BERTOLA	261, 263
PRESIDENTE	256	FABRIANI	261
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		SCAGLIA	261, 264
D'AMBROSIO ed altri: Revisione delle norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale. (1268)	256	SAILIS	262
PRESIDENTE	256, 259, 260	CESSI	263
RAVERA CAMILLA, <i>Relatore</i>	256, 259	BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	262, 263
RESCIGNO	257, 259	MORO ALDO	263, 264
BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	257, 259	LAZZATI	263
LOZZA	258	BIANCHINI LAURA	263
TESAURO	259	RESCIGNO	263
AMBRICO	260	Votazione segreta:	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	265
Concessione di un contributo straordinario di lire 4 milioni per l'esercizio finanziario 1950-51 al Comitato promotore del 1° Congresso internazionale di preistoria e protostoria mediterranea in Firenze. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (1508)	260		
PRESIDENTE	260	La seduta comincia alle 9,10.	
CESSI, <i>Relatore</i>	260	FAZIO LONGO ROSA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
		Congedo.	
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vetrone.	

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

Inversione dell'ordine del giorno.

D'AMBROSIO. Propongo un'inversione nell'ordine del giorno; chiedo, cioè, che sia discussa anzitutto la proposta di legge riguardante le norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, in quanto, finchè questa legge non sarà approvata, non possono essere pagati gli assegni al personale di segreteria di questi Istituti, benchè i fondi siano già stanziati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole D'Ambrosio per l'inversione dell'ordine del giorno.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: Revisione delle norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale. (1948).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge dei deputati D'Ambrosio ed altri: Revisione delle norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale.

Prego il relatore, onorevole Ravera Camilla, di riferire.

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. Questa proposta è stata ispirata dal desiderio di riparare a certi inconvenienti che si sono verificati nell'applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1243, inconvenienti rilevati anche dal Ministero per la pubblica istruzione, il quale aveva preparato un nuovo disegno di legge, di concerto con il Ministro del tesoro. Questo nuovo provvedimento legislativo non essendo pervenuto alla Camera, i proponenti hanno presentato, sulla base di quello, questa proposta di legge, riguardante la revisione delle norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale. In essa si propone che sia istituito il ruolo unico dei segretari (gruppo B) e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo C) per gli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, affinché ogni Istituto abbia il suo segretario, mentre il decreto del 1948 stabiliva che avessero un segretario soli gli Istituti con un certo numero di allievi. Poichè negli Istituti c'è una variazione continua nel numero degli allievi, ne deriva che, in applicazione del decreto, bisogna corrispondentemente mutare la

situazione della segreteria degli Istituti stessi, con danno di questi ed anche del personale che deve essere continuamente trasferito da un Istituto all'altro.

Con il decreto del 1948, oltre al segretario, erano istituiti degli applicati di segreteria, i quali erano assegnati a un dato istituto solo se esisteva un certo numero di allievi e di corsi. Ora anche questo viene modificato: si stabilisce infatti che alle scuole medie con più di nove classi sia assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; e che alle scuole medie con più di 20 o 30 classi siano assegnati, rispettivamente, un secondo e un terzo applicato di segreteria. Ai licei classici e scientifici e agli istituti magistrali con più di 8 classi, è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli stessi licei e istituti magistrali con più di 17 o di 25 classi sono rispettivamente assegnati un secondo e un terzo applicato di segreteria.

Con gli articoli 9 e 10 poi, viene regolata la carriera di questo personale, si stabilisce, cioè, che la carriera di questi segretari si svolge dal grado XI al grado IX, mentre la carriera degli applicati di segreteria si svolge dal grado XIII al grado XI; viene inoltre precisato il modo come sia possibile passare da un grado all'altro.

C'era anche un'altra questione che sorgeva da quel decreto, la questione di un concorso bandito nel 1947 e poi non effettuato, per cui i concorrenti erano rimasti in una posizione spiacevole. Ora si propone che il Ministero trasformi quel concorso in un concorso per titoli a pari numero di posti di applicato di segreteria, elevando a due terzi il numero dei posti riservati a personale non di ruolo, già impiegato nelle varie segreterie; e che venga inoltre bandito contemporaneamente un concorso per esami ad un uguale numero di posti di vicesegretario nel ruolo di gruppo B, con la stessa riserva a favore del personale non di ruolo. A quest'ultimo concorso si ammettono coloro che avevano già partecipato al concorso del 1947 senza bisogno di rinnovare la documentazione, anche se nel frattempo abbiano superato i limiti di età.

Mi sembra che così siano eliminati tutti gli inconvenienti. Ritengo quindi che la proposta possa essere accettata dalla Commissione, in quanto si tratta di regolare la posizione di persone che lavorano già in questi Istituti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RESCIGNO. L'onorevole relatore ha già esposto i precedenti della proposta di legge. Coloro che sono nelle scuole secondarie, sanno quanto sia delicato il lavoro del segretario; si tratta di un ufficio umile, ma complesso. Basta pensare alla contabilità, ai fondi a disposizione del capo dell'Istituto, ai continui stipendi e assegni da pagare, ai conguagli che si sovrappongono l'uno sull'altro, per capire quale sia il lavoro che si fa nelle segreterie.

L'attuale proposta di legge, a mio avviso, deve essere considerata sotto un duplice profilo: l'uno riguarda i segretari che già sono in servizio, l'altro riguarda i vincitori del concorso di cui abbiamo parlato, i quali hanno indubbiamente dei diritti che devono essere rispettati, dei diritti acquisiti.

Mi permetterò di fare delle osservazioni a questa proposta di legge, seguendone gli articoli.

Sia il decreto 7 maggio 1948, n. 1243, sia questa proposta di legge, considerano una duplice categoria: segretari e applicati di segreteria. Il decreto del 1948 seguiva un sistema misto, tenendo conto di classi e numero di alunni, sistema che richiedeva dei calcoli addirittura algebrici. La proposta attuale, invece, vorrebbe determinare il numero di segretari e applicati di segreteria esclusivamente in base al numero delle classi. Penso che questo sia un criterio inesatto. Il miglior criterio, invece, sarebbe quello di basare il numero di questi funzionari sul numero degli alunni, poiché le classi possono variare come numero di alunni. Ci sono infatti degli istituti in cui le classi hanno 15; 20 alunni, altri in cui si va al di là dei 30, e il lavoro che deve fare un segretario si riferisce ad ogni alunno, non alle classi; se aumenta di un'unità il numero degli alunni, aumenta di un'unità il lavoro del segretario o applicato di segreteria.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma allora torneremmo all'inconveniente di dover modificare il numero dei segretari e applicati di segreteria con il variare del numero degli alunni.

RESCIGNO. Ma anche il numero delle classi può diminuire.

Io vorrei invece in questa determinazione: nell'articolo 1, ai comma terzo, quarto, quinto e sesto si legge:

« Alle scuole medie con più di 9 classi, è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; alle scuole medie con più di 20 o di 30 classi sono assegnati, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

« Ai licei classici e scientifici e agli istituti magistrali con più di 8 classi, è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli stessi licei e istituti magistrali con più di 17 o di 25 classi sono rispettivamente assegnati un secondo ed un terzo applicato di segreteria.

« Agli effetti dell'assegnazione del personale di segreteria le classi di ginnasio fanno parte integrante dei licei classici cui sono annesse.

« Agli stessi effetti le classi residue di ginnasio isolato fanno parte integrante delle scuole medie derivate dalla trasformazione del corso inferiore ».

Calcolando in 30 il numero di alunni di ogni classe, ai comma suddetti sostituirei la seguente disposizione: « Agli istituti con più di 250 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli istituti con più di 600 o con più di 900 alunni sono assegnati, rispettivamente, un secondo e un terzo applicato di segreteria ». Questo corrisponde anche, all'incirca, al numero delle classi, sulla base del calcolo di 30 alunni per ogni classe.

Nell'articolo 9 della proposta di legge, terzo comma, si legge:

« Le promozioni al grado IX (segretario di prima classe) sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di idoneità ai segretari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente 10 o 12 anni di effettivo servizio complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di gruppo B della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova ».

Non vedo perché coloro che siano stati in ruolo di gruppo B in altri uffici della stessa Amministrazione, debbano invadere il campo di quelli che hanno dedicato sempre la loro attività alla scuola. Se il terzo comma si riferisce soltanto al personale di segreteria, bisogna chiarirlo. La chiarezza dovrebbe venire dalla soppressione delle parole « complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di gruppo B della stessa Amministrazione ».

Al quarto comma dell'articolo 9 si legge:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea ».

Anche questa disposizione non mi sembra opportuna né giusta. Non vedo perché un laureato, introdotto in un pubblico ufficio per cui si richiedeva un titolo di studio infe-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

riore, debba essere favorito rispetto agli altri. Si incoraggia così quello che avviene quasi sempre, che cioè un certo titolo di studio, invece di servire per gli uffici a cui dà adito, si usa per uffici inferiori, di modo che il titolo stesso viene svalorizzato.

Con l'articolo 12 si stabilisce il trattamento da riservare ai segretari già in servizio. Il primo comma dice: « I segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 sono inquadrati nel ruolo di gruppo *B* di cui all'articolo 1, se in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o altro diploma rilasciato da istituto di istruzione di secondo grado, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma stabilito con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Non comprendo perché questi funzionari, i quali, quando sono entrati in ruolo, hanno già dovuto conseguire una idoneità, debbano superare un nuovo esame, pur avendo il titolo di studio di secondo grado, per poter restare nell'ufficio che già occupano. Sopprimerei perciò nel primo comma dell'articolo 12 le parola da « subordinatamente » sino alla fine del comma stesso.

Il quarto comma dell'articolo 12 reca:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano ai segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 che conseguono uno dei titoli di studio indicati nel primo comma entro il 31 dicembre 1952, o che abbiano almeno dieci anni di servizio con la massima classifica; per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* avrà effetto dal giorno del conseguimento del titolo ».

Contro questa disposizione sono state elevate proteste e giusti lamenti da parte di coloro che sono in servizio da anni. Vi sono stati casi analoghi in altre Amministrazioni, risolti con criterio di giustizia. Così, per esempio, gli applicati delle segreterie giudiziarie, quelli chiamati aiutanti, sono stati immessi nel gruppo *B* anche senza il titolo; la legge infatti li immette nel gruppo *B* richiedendo soltanto un minimo di anni di servizio con giudizio favorevole dell'Amministrazione. E allora, analogamente a quello che si è fatto per il personale di queste altre Amministrazioni, e corrispondentemente alle modifiche che intenderei fossero apportate al primo comma dell'articolo 12, sostituirei il quarto comma, con il seguente: « Le disposizioni del presente articolo si applicano ai segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 che, sprovvisti dei titoli di studio indicati nel primo comma, abbiano almeno

10 anni di servizio, con la massima classifica, all'atto dell'entrata in vigore della legge ».

C'è poi la questione dei vincitori del concorso bandito nel 1947. Questi hanno partecipato a un concorso a posti di segretario. Molti di loro non hanno 10 anni di servizio, ma ne hanno 15, 17, anche 20; molti hanno conseguito l'idoneità in concorsi precedenti per segretari. E allora, tenendo conto della situazione di queste persone le quali hanno partecipato a un concorso per segretari e non per applicati di segreteria, modificherei l'articolo 2 in questo senso:

« I vincitori del concorso per titoli a 230 posti di segretario indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, saranno immessi nel ruolo di gruppo *B* di cui all'articolo 1, se in possesso di uno dei titoli di studio di cui al primo comma dell'articolo 12, e di idoneità conseguita in precedenti concorsi, o se, sprovvisti di detto titolo ma in possesso di idoneità conseguita in precedenti concorsi, abbiano almeno 10 anni di servizio, con la massima classifica, all'atto dell'entrata in vigore della legge. Coloro che non abbiano la detta idoneità ed i vincitori del cennato concorso forniti di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 6 saranno immessi nel ruolo degli applicati di segreteria ».

Resterebbero fuori coloro che non hanno nè l'idoneità conseguita in precedenti concorsi, nè il titolo di secondo grado; questi, e i vincitori del concorso sprovvisti del titolo di secondo grado, saranno immessi nel ruolo degli applicati di segreteria.

LOZZA. Mi pare di poter concordare con l'onorevole Rescigno su tutti i punti, salvo che sul primo, cioè per quanto riguarda la disposizione relativa al numero degli applicati di segreteria secondo il numero degli alunni, anziché secondo il numero delle classi. Il numero degli alunni può fluttuare da un anno all'altro, mentre il numero della classi ha maggiore stabilità; può variare il numero delle classi aggiunte, ma l'insieme del numero rimane per qualche anno stabile, e ciò dà stabilità anche al numero degli applicati di segreteria. Le altre proposte dell'onorevole Rescigno mi pare si possano accettare. Il carattere dell'iniziativa, però, viene ad essere molto mutato. Ritengo quindi opportuno un breve rinvio per poter approfondire la questione e valutare in tutta la loro portata gli emendamenti che ci sono stati ora presentati e che vorrebbero rendere la disposizione più perfetta.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. Relativamente alla prima proposta avanzata dall'onorevole Rescigno di calcolare il numero di questi funzionari di segreteria in base al numero degli alunni anziché delle classi, confermo quanto ho già detto, che essendo instabile il numero degli alunni, si rende instabile anche la situazione di questi applicati di segreteria. Le altre osservazioni mi pare si possano accettare, in quanto sono delle precisazioni.

Che l'anzianità sia ridotta di due anni per coloro che sono provvisti di laurea, può forse costituire un intralcio, e quindi un danno, per gli altri che abbiano il titolo di studio richiesto per quel determinato lavoro.

L'onorevole Lozza ha chiesto un rinvio per poter approfondire la questione. Penso che, se si è d'accordo sul primo punto che è molto importante, si potrebbe approvare il provvedimento con queste modifiche, in quanto si tratta di perfezionamenti favorevoli a coloro stessi che lo hanno sollecitato.

TESAURO. Osservo che, per quel che riguarda il numero di questi applicati di segreteria, bisogna mantenere il riferimento al numero delle classi.

Quanto alle altre modifiche, anche se siamo tutti d'accordo, dobbiamo renderci conto del valore che è stato attribuito ai termini adoperati nel progetto. Non possiamo prescindere da quella che è l'intenzione dei proponenti e del Ministero che dovrà applicarlo. Ora io mi domando: quando si parla di « segretari in servizio », si fa riferimento sia a quelli fuori ruolo che a quelli già in ruolo? Dato che il provvedimento stabilisce l'inquadramento nel ruolo di gruppo B di quelli che abbiano almeno 10 anni di servizio con la massima classifica (ultimo comma dell'articolo 12), mi sembra di poter rispondere che per « segretari in servizio » si debbano intendere anche quelli fuori ruolo. In ogni modo, dato il significato incerto della disposizione, è necessaria una chiarificazione; non si può emanare una disposizione equivoca fin dalla nascita. Qualunque uomo di legge, d'altra parte, interpreterà l'espressione come l'interpreto io: non esiste una disposizione legislativa in cui si parli genericamente di funzionari in servizio e che non si riferisca sia a quelli in ruolo che a quelli fuori ruolo. Abbiamo una legge fondamentale a cui dobbiamo far ricorso in mancanza di disposizioni specifiche; in essa, quando si fa riferimento a funzionari di ruolo e non di ruolo, si usa lo stesso termine adoperato qui. Bisogna, dunque, o modificare questa terminologia, oppure, riferendoci a questa terminologia, adottare gli opportuni provvedimenti.

RESCIGNO. Se si vuole rinviare per chiarire, va bene. Ma con questa legge si fa riferimento ai segretari di ruolo, altrimenti sarebbero inutili quelle parti che riguardano i vincitori del concorso. Non si sarebbe parlato di questo esame di idoneità senza il presupposto di un altro concorso fatto per l'immissione in ruolo.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti proposti dall'onorevole Rescigno sono molto importanti, in quanto modificano notevolmente la sostanza del provvedimento. Si potrebbe essere d'accordo sull'uno e non sull'altro. Non sono d'accordo, per esempio, sull'emendamento relativo all'articolo 1 inteso a basare il numero degli applicati di segreteria sul numero degli alunni anziché sul numero delle classi; il criterio delle classi mi sembra infatti preferibile.

Ritengo in ogni modo opportuno un breve rinvio per poter studiare gli emendamenti proposti. Si ricordi che il nuovo ordinamento di questi funzionari deve essere collegato e coordinato non solo con la situazione giuridica degli altri impiegati e funzionari del Ministero della pubblica istruzione, ma anche con lo *status* degli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato.

D'altra parte, penso che l'interpretazione data dall'onorevole Tesauro circa i segretari di ruolo e non di ruolo sia esatta, perché, se si alludesse esclusivamente ai funzionari di ruolo, non avrebbe senso l'ultima frase dell'articolo 12, dove si legge: « ... per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo B avrà effetto dal conseguimento del titolo »; il che presuppone che non siano ancora inquadrati nel ruolo. Propongo perciò che l'onorevole Rescigno presenti il testo definitivo degli emendamenti e che, anche per poterli esaminare attentamente in relazione con le condizioni generali degli impiegati delle pubbliche Amministrazioni e particolarmente del Ministero della pubblica istruzione, si conceda un breve rinvio.

PRESIDENTE. La domanda di rinvio avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato giunge opportuna. Infatti, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, avevamo chiesto alla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi il parere circa la ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, poiché questa proposta di legge che porta delle modifiche ad alcuni articoli di tale decreto non può essere approvata se il decreto stesso non è stato prima ratificato. In un primo tempo il Presidente della Camera aveva incaricato la Commissione della ratifica di esa-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

minare questa proposta di legge, ed aveva assegnato a noi il compito di esprimere il parere in merito. Successivamente, la nostra Commissione chiese che le fosse affidata la competenza primaria dell'esame della proposta, e che la Commissione della ratifica desse il suo parere sulla opportunità di ratificare o meno il decreto legislativo.

È vero che è passato lungo tempo da quando esso fu richiesto, e potremmo quindi ratificare noi il decreto. Ma poichè è stata avanzata dall'onorevole Sottosegretario di Stato una proposta di rinvio, mi associo, anche perchè così potremo sollecitare l'emissione del parere.

AMBRICO. Non mi oppongo al rinvio dopo le chiarificazioni portate dall'onorevole Presidente, ma in linea generale sarei stato contrario, poichè gli emendamenti dell'onorevole Rescigno mi sembrano inutili, dato che il testo della legge è molto chiaro.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la proposta di rinvio s'intende approvata.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 4 milioni per l'esercizio finanziario 1950-51 al Comitato promotore del primo Congresso internazionale di preistoria e protostoria mediterranea in Firenze. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo straordinario di lire 4 milioni per l'esercizio finanziario 1950-51 al Comitato promotore del primo Congresso internazionale di preistoria e protostoria mediterranea in Firenze», già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Malagugini, non è presente. Ho pregato l'onorevole Cessi di sostituirlo. Invito l'onorevole Cessi a riferire.

CESSI, *Relatore*. Sono stato preso un po' di sorpresa, in quanto non ero preparato a riferire su questo disegno di legge. Io sono favorevole per una ragione quasi di principio; infatti, nella scarsità di mezzi che sono dati alla ricerca scientifica, anche questi piccoli contributi, sia pure concessi sporadicamente, servono efficacemente allo sviluppo e all'incremento della ricerca stessa. Data la mia impreparazione, non conosco quale sia il programma di questo congresso, che invece

sarebbe opportuno conoscere per poter giudicare della utilità o meno della concessione. Conosco però gli uomini che vi parteciperanno e specialmente quello che ne sarà l'animatore, il mio antico compagno di studi, professor Minto, e sono perciò sicuro che il congresso non sarà una pura accademia. Il congresso stesso, inoltre, potrà favorire un'iniziativa che è stata assunta dall'Istituto di studi etruschi di Firenze: la preparazione della Carta dei giacimenti minerari del bacino del Mediterraneo, che è di grande importanza, ma procede lentamente per deficienza di mezzi e scarsità di concorsi. Considerando tutti questi elementi, non posso che esprimere un parere pienamente favorevole, perchè credo che il congresso possa diventare un mezzo efficace di studio. Non si pensi che, allo stato attuale delle cose, la somma di 4 milioni sia troppo alta. Si tratta di un contributo piuttosto scarso, specialmente se dovessero essere stampati anche gli atti del congresso, che sarebbero di grande importanza. La Commissione finanze e tesoro, per quel che riguarda la copertura, ha dato parere favorevole, in quanto si è fatto ricorso al capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Qualcuno forse obietterà che dovremo attingere a questo fondo per molti altri provvedimenti, anche più importanti. Ma data l'esiguità della somma, l'obiezione non sarebbe valida, anche perchè questo fondo di riserva dovrebbe essere impiegato proprio per iniziative di carattere speciale. Propongo perciò che il provvedimento sia approvato, convinto che così si farà opera utile a questa povera scienza tanto disprezzata e abbandonata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

È autorizzata la concessione, a favore del Comitato promotore del 1° Congresso internazionale di Preistoria e Protostoria Mediterranea in Firenze di un contributo straordinario di lire 4.000.000.

La spesa relativa alla concessione del contributo di cui al comma precedente farà carico ad apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

ART. 2.

Alla copertura della spesa di lire 4.000.000 di cui all'articolo precedente sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (1531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, la discussione del disegno di legge: «Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte», già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Invito il relatore, onorevole Mary Tibaldi Chiesa, a riferire.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. Ho voluto, per questa relazione, esaminare i verbali delle sedute del Senato, dove si è svolta un'ampia discussione. Il relatore ha osservato che il disegno di legge costituisce una innovazione rispetto alla legislazione precedente, perchè estende la concessione dei diplomi a coloro che si sono segnalati nel campo delle scienze e degli studi, e a coloro che fanno cospicue elargizioni. Secondo me, però, bisognerebbe fare qualche cosa di più per questi generosi oblatori: per esempio, esonerarli dalle tasse di successione, dar loro delle medaglie, ecc.

Il progetto che esaminiamo estende — e nello stesso tempo abroga — le disposizioni legislative precedenti. Al Senato si è molto discusso in merito alla Commissione che dovrà formulare i pareri per il conferimento dei diplomi. La discussione è stata, in genere, così esauriente, che a me sembra che il disegno di legge possa essere accettato così come è stato presentato. Bisogna considerare che molte persone, modeste ed anche elevate, tengono particolarmente a questi alti riconoscimenti, che vengono conferiti in cerimonie solenni e commoventi. Io, perciò, sono molto favorevole al disegno di legge, anche perchè è bene creare delle onorificenze della Repubblica al

posto di quelle della monarchia e del fascismo. In questo disegno di legge vengono considerate le benemeritenze nel campo delle ricerche scientifiche, degli studi, dell'educazione, ecc. È quindi tutto un bene che si fa alla diffusione della cultura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLA. Confesso che questa proposta mi ha fatto sorridere. È una cosa alquanto bizzarra, quella di premiare, dando il diritto di portare all'occhiello una medaglia d'oro, d'argento o di bronzo di benemerito della cultura. Questa medaglia mi fa ritornare alla fantasia certi antichi diplomi che si trovano ancora nei saloni di vecchi alberghi.

Ma passi la medaglia d'oro! Quello che è peggio è che si fanno anche delle classifiche: uno ha diritto alla medaglia d'oro perchè è autore di una serie di bellissimi quadri, un altro ha diritto alla medaglia d'argento, perchè i suoi quadri sono un po' meno belli, un altro alla medaglia di bronzo, perchè i suoi quadri sono ancora un po' meno belli. Come è possibile una graduatoria di questo genere? Il Ministero della pubblica istruzione mi pare che abbia già per lunga tradizione la consuetudine di dare medaglie d'oro (ma che non si portano all'occhiello) ai vecchi insegnanti elementari, benemeriti della scuola per quaranta anni di insegnamento. È bello che il Ministero, quasi all'atto dell'invio in pensione, si ricordi di questi vecchi insegnanti e conceda loro una medaglia d'oro, che non porteranno mai, con un bel discorsetto del direttore o di qualche collega. Se volete è un po' sentimentale e romantico, ma lo capisco. Ma quello che si legge in questo articolo 3: «...Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri» è veramente una cosa che fa ridere.

FABRIANI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Bertola, perchè il portare in giro queste medagliette veramente può rappresentare il ridicolo. Tanto più che, secondo una vecchia consuetudine, si arriva perfino a chiedere, come è stato chiesto a mio padre nel 1918, di mandare i soldi per la consegna della medaglia d'oro. E siccome mio padre non aveva disponibilità, gli rimase il diploma senza la medaglia d'oro.

Chiedo perciò la soppressione degli articoli 2 e 3.

SCAGLIA. Ho ascoltato le osservazioni dell'onorevole Bertola. Capisco benissimo che

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

molti dei presenti, ricevendo una distinzione di questo genere, non si sentirebbero per questo aumentati di prestigio. Ma bisogna darsi ragione delle condizioni in cui si trovano molti vecchi insegnanti, in paesi abbandonati, dove il riconoscimento che viene dal Ministero assume un particolare carattere ideale, viene apprezzato, e finisce per dare occasione a quelle manifestazioni di riconoscenza, specialmente intorno a vecchi insegnanti, che riescono veramente significative ed educative anche per la popolazione, perché alimentano quel sentimento di gratitudine che è giusto che ci sia verso gli insegnanti benemeriti.

SAILIS. A me pare che si esageri quando si mette in ridicolo questo provvedimento. Certo esso non rappresenta la salvezza della patria, però va preso in considerazione secondo il pensiero, ora espresso, dall'onorevole Scaglia. Un premio alla fine della carriera, dopo quaranta anni di servizio, esiste anche adesso per i maestri elementari. Ebbene, i maestri elementari ambiscono questo premio: si riunisce tutto il corpo insegnante e il direttore didattico consegna il diploma. È una cerimonia commoventissima. È un distacco, veramente patetico, di chi ha servito per quaranta anni la scuola, da tutti i colleghi.

Ora non dobbiamo interpretare questo provvedimento da un punto di vista eccessivamente soggettivo. Dobbiamo interpretarlo con riguardo alle ripercussioni del provvedimento in coloro che lo attendono. Questo premio è una di quelle cose umane che afferiscono non alla ragione, ma al sentimento: ed anche il sentimento ha le sue esigenze. Ritengo che dobbiamo quindi esaminare il provvedimento con molta ponderazione.

CESSI. Non entro in questo argomento. Ma c'è un'altra questione che vorrei far presente. Nell'articolo 1 si mettono sullo stesso piano i benemeriti delle ricerche scientifiche e degli studi con gli altri benemeriti dell'educazione, della scuola e dell'arte e con quelli che hanno fatto elargizioni.

I due campi debbono essere ben distinti. I benemeriti delle ricerche scientifiche e degli studi non hanno bisogno di alcun riconoscimento, perché non fanno altro che il loro dovere. Inoltre il riconoscimento di queste benemerite, nel campo delle ricerche scientifiche e degli studi, dovrebbe essere dato da una commissione competente, che possa valutare delle ricerche compiute.

Quindi, anche se il disegno di legge dovesse essere approvato, chiederei l'abrogazione del comma a) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. È stata fatta dell'ironia sui tre colori del nastrino e sul fatto che la medaglia si debba portare a sinistra del petto. Generalmente la medaglia si porta solo nel giorno che viene consegnata e il portarla a sinistra è una consuetudine. Ma quello che è importante è la parte sentimentale, che noi italiani sentiamo in modo particolare. Quelli di noi che sono più spregiudicati possono non dar valore a queste cose, ma tanti maestri — e vi sono anche tra questi delle persone superiori — tengono a questi riconoscimenti. Nel riconoscimento solenne da parte dello Stato c'è un profondo significato, che va direttamente al cuore. Quanto all'obiezione relativa al campo delle ricerche scientifiche, è da rilevare che il disegno di legge tende a comprendere tutti i settori; quindi, è organico in questo senso. Se si toglie questa parte, si snatura il disegno di legge.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso anche convenire su alcune osservazioni fatte circa la vanità di questi riconoscimenti. Ma se facciamo un esame veramente sincero, dobbiamo ammettere che lo scetticismo cessa o diminuisce con l'aumentare degli anni. Ci sono tanti vecchi maestri che hanno consumato tutta la loro vita nella scuola, e molte volte in scuole oscure, con estrema fatica; ci sono degli scienziati che si sono particolarmente distinti; ci sono delle persone benestanti che con larghezza rispondono a ogni appello che si fa per le necessità della scuola, a cui non può provvedere il Ministero dei lavori pubblici. È giusto andare incontro alle benemerite di costoro con un riconoscimento che, anche se un po' vano, rappresenta comunque per loro una grande soddisfazione.

C'è poi la questione dei colori del nastro, che a qualcuno è apparsa ridicola. Ma ciò risponde a una necessità di cose. Prima di tutto in pratica, come è stato osservato, la medaglia non si metterà e i vecchi maestri la porranno in cornice nella sala dove non entrano se non per ricevere qualche parente. Ma ci sarà pure qualcuno che porterà la medaglia, e allora si è disposto che la medaglia debba essere portata con un nastrino di quella foggia, a sinistra del petto.

In conclusione, mi pare che la legge possa essere approvata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

ART. 1.

« Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzia:

a) nel campo della ricerca scientifica e degli studi;

b) nel campo dell'educazione e della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura;

c) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione ».

A questo articolo è stato proposto dall'onorevole Cessi un emendamento soppressivo del comma a).

MORO ALDO. Voterò a favore dell'emendamento perchè per la categoria contemplata vi sono altri riconoscimenti di ordine scientifico.

BERTOLA. Se si accettasse la proposta di soppressione del comma a), si dovrebbe sopprimere anche il comma c). Quindi la legge assumerebbe tutto un altro significato. Non dico di essere favorevole al mantenimento o alla soppressione; faccio solo notare che ne deriverebbero determinate conseguenze.

LAZZATI. Si tratta di riconoscere queste benemerenzie nel campo della scienza non tanto a scienziati quanto a persone che hanno aiutato con i loro mezzi le ricerche scientifiche.

CESSI. Allora modifichiamo il testo!

PRESIDENTE. Qualora si sopprimesse le lettere a) e c), basterebbe la lettera b), perchè in questa sono compresi tutti, anche gli scienziati.

CHIESA TIBALDI MARY, *Relatore*. È verissimo che la cultura comprende anche la scienza; tuttavia non sarebbe male specificare che il riconoscimento comprende anche il campo scientifico.

PRESIDENTE. Se veramente si volesse istituire una onorificenza per gli scienziati che hanno portato un contributo al progresso delle scienze, si farebbe non solo opera vana, ma irrisoria. Lo scienziato ha già un riconoscimento grande, perchè contribuisce al progresso della scienza ed acquista quindi notorietà. Vogliamo contribuire a questo riconoscimento col conferimento di un diploma o di una medaglia? Mi pare quindi preferibile una espressione più generica.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta del-

l'onorevole Presidente mi sembra accettabile. Faccio notare, però, che questa modifica obbligherà a rimandare il disegno di legge al Senato.

CESSI. Accetto la modifica al mio emendamento proposta dal Presidente.

BIANCHINI LAURA. Mi domando se, sopprimendo il comma a) e il comma c), vi sia più la necessità della legge. Perchè il regolamento attuale della scuola contempla già i casi di attribuzione di diplomi di benemerenzia agli insegnanti che hanno compiuto 40 anni di insegnamento con diritto a fregiarsi di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. Questa disposizione è di antichissima data, perchè mi ricordo di avere assistito, quando facevo le scuole elementari, alla festa per l'attribuzione della medaglia d'oro alla mia maestra elementare. Quindi è una cosa ormai tradizionale, sogno di tutti i maestri che vanno in pensione, aspirazione di tutti coloro che hanno fondato degli asili e che li hanno sorretti, magari con grandi sacrifici. È giusto il riconoscimento, ma per tutto questo non c'è bisogno di innovazione.

RESCIGNO. Io non vedo perchè non si debbano comprendere nell'articolo 1 anche coloro che abbiano reso servizi nel campo delle ricerche scientifiche con studi o con cospicue elargizioni. Non capisco perchè costoro dovrebbero sentirsi diminuiti. Non c'è nessuna diminuzione dell'importanza di uno scienziato in seguito al riconoscimento che la Nazione gli può dare con un diploma di benemerenzia.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ci stiamo perdendo in una discussione assolutamente inutile, perchè si può usare sia una forma, sia l'altra, data la loro genericità. Se domani il Ministero darà una medaglia in base all'articolo 1, come risulterebbe dall'emendamento, nessuno certamente sorgerà a contestare la validità della concessione anche se la medaglia sarà stata data ad uno scienziato. L'importante è di raggiungere lo scopo usando una formula generica. E per questo può bastare anche il comma b).

MORO ALDO. Si potrebbe formulare il comma b) in modo più ampio, in maniera da dare la possibilità di concedere questi riconoscimenti sia a quegli enti o persone che abbiano operato in favore delle scienze con elargizioni, sia anche agli uomini di scienza, ma in quanto uomini di scuola. Perchè se adottiamo una formula lata, possiamo anche conferire il riconoscimento ad un professore universitario, non in quanto scienziato, ma come professore.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

PRESIDENTE. Do lettura di un emendamento sostitutivo totale dell'articolo 1, proposto dall'onorevole Cessi:

« Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servizi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« I diplomi di benemerenzza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo ».

BERTOLA. Propongo la soppressione delle parole: « rispettivamente » e « di argento e di bronzo » Diamo il segno di riconoscimento soltanto con la medaglia d'oro.

SCAGLIA. La medaglia d'argento e quella di bronzo valorizzano di più la medaglia d'oro. Il togliere la medaglia d'argento e quella di bronzo svaluterebbe la medaglia d'oro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bertola soppressivo delle parole: « rispettivamente » e « d'argento e di bronzo ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » il simbolo della Repubblica e nel « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda: « Ai benemeriti della cultura ».

« Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola, larga 4 millimetri ».

MORO ALDO. Propongo un emendamento soppressivo del secondo comma che potrebbe essere inserito nel regolamento a cui fa riferimento l'articolo 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Moro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che sarà costituito dal solo primo comma.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenzza per l'istruzione popolare: il numero dei diplomi di cui all'articolo 387 è raddoppiato per ogni categoria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Il Ministro della pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:

a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi Consigli;

c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei Lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia;

d) da due membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro che sono già insigniti del diploma di benemerenzza di cui all'articolo 1.

La commissione darà parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della commissione stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

I membri della commissione durano in carica due anni e possono essere confermati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE.— SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1950

Passiamo all'articolo 7:

« La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento di diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

« Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Nella prima applicazione della presente legge, la commissione di cui all'articolo 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo alla Commissione di autorizzare la Presidenza al coordinamento che si renderà necessario dopo l'approvazione dell'emendamento dell'onorevole Cessi.

Se non vi sono osservazioni, resta così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 4 milioni per l'esercizio finanziario 1950-51 al Comitato promotore del primo congresso internazionale di preistoria e protostoria mediterranea in Firenze ». (1508):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte ». (1531):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	28
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchini Laura, Calosso, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Chini Coccoli Irene, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Del Bo, Delle Fave, Diecidue, Ebner, Fabriani, Giammarco, Gotelli Angela, Lazzati, Lizzier, Lozza, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Natali Ada, Natta, Piasenti Paride, Pierantozzi, Pignatone, Ravera Camilla, Rescigno, Sailis, Scaglia, Silipo.

È in congedo:

Vetrone.

La seduta termina alle 10,50.